

TI_GERICHTE INC.2000.52103 vom 25. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2000.52103

FR: TI_GERICHTE INC.2000.52103 du 25 avril 2002

IT: TI_GERICHTE INC.2000.52103 del 25 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il reclamante chiede di non coinvolgere nella procedura di reclamo la da lui denunciata _____. Pacificamente, la richiesta non meriterebbe tutela alcuna, stante il principio della parità delle armi ed il diritto dell'accusato di partecipare a tutti gli atti procedurali (art. 57 cpv. 1 CPP) – diritto che l'accusato può esercitare personalmente (art. 58 cpv. 1 CPP). Tuttavia, va qui tenuto presente che la questione si pone non già nell'incarto che vede contrapposti il reclamante e la signora _____, quanto nell'incarto MP nel quale entrambi sono parti civili, danneggiate dall'illecito agire degli accusati menzionati in epigrafe. Pertanto, può essere ammesso che la questione, in qualunque modo venga risolta, non costituisca pregiudizio per le altre parti coinvolte, ciò che giustifica che si prescinda dall'intimare il gravame per osservazioni.

E. 2

a) Senza dubbio alcuno, la parte civile può partecipare attivamente alla raccolta delle prove (art. 79 cpv. 1 CPP), segnatamente all'audizione di testi (art. 81 cpv. 1 CPP). La questione è unicamente se la parte civile possa pretendere di esercitare tale diritto personalmente, oppure debba accontentarsi di farsi rappresentare dal proprio patrocinatore legale. b) Diversamente da quanto accade per l'accusato, cui viene riconosciuto espressamente (con limitazioni, ovviamente) il diritto di partecipare personalmente all'assunzione delle prove (art. 58 cpv. 1 CPP; anche perché non sempre vi è obbligo di assistenza da parte di un difensore, art. 49 cpv. 2 CPP e contrario, v. anche Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991, pto. 1 ad art. 58ter Mess., in _____, CPP annotato, Locarno 1999, ad art. 58 CPP p. 139), per la parte civile la distinzione fra esercizio personale (dei propri diritti di difesa) ed esercizio mediato, tramite patrocinatore, non avviene: stabilito il principio che essa può avvalersi dell'assistenza di un patrocinatore (art. 71 cpv. 1 CPP), quando il codice di rito parla della sua partecipazione all'istruttoria (artt. 79-81 CPP), non distingue fra parte medesima e suo patrocinatore. c) In dottrina si rileva che il diritto della parte civile di partecipare all'istruzione è un diritto inerente alla sua personalità ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 CCS, ragione per cui può essere esercitato, senza consenso del rappresentante legale, anche dai minorenni e dagli interdetti, purché capaci di discernimento (art. 19 cpv. 1 CPS). Da questa natura del diritto di partecipazione della parte civile è lecito dedurre che il suo esercizio diretto e personale non può essere limitato con leggerezza, tant'è vero che per porre un freno alle iniziative giudiziarie di un inguaribile querulomane, si deve poter dire che gli faccia difetto la capacità di discernimento, e di conseguenza la capacità di stare in giudizio (Hauser/Schweri , Schweizerisches

Strafprozessrecht, 4. Aufl. Basel 1999, § 38 margin. 10, con rinvio a DTF 118 Ia 238 ed a ZR 91 [1992] n. 9). d) Accertato dunque che non vi sono limitazioni di principio alla partecipazione personale della parte civile all'assunzione delle prove, va rammentato per completezza che il Procuratore Pubblico può escludere eccezionalmente la parte civile dall'interrogatorio dell'accusato o di terzi per "contrarie esigenze d'inchiesta" (artt. 80 cpv. 1 risp. 81 cpv. 1 CPP). I motivi che giustificano una tale decisione, dunque, scaturiscono esclusivamente dalle particolari circostanze del singolo incarto.

E. 3

a) Nel caso di specie, la pubblica accusa non menziona alcuna esigenza istruttoria contro la partecipazione personale del reclamante alle audizioni previste a Londra: si limita a rilevare come la presenza personale di tutte le parti civili intralcerebbe non poco lo svolgimento delle audizioni (v. decisione impugnata, cit.; scritti 18 settembre 2001 agli avv.ti _____ e _____, agli atti MP s.n.). b) A queste condizioni, per quanto comprensibile da un punto di vista pratico, la decisione negativa non appare suffragata da argomenti consoni al tenore ed allo spirito della legge. Il reclamo deve allora essere accolto.

E. 4

Si impongono, nondimeno, tre precisazioni. a) In primo luogo, l'ammissione del dott. _____ alle audizioni a Londra non significa che gli debba venire concesso di porre qualsiasi domanda. Le tematiche e le domande ammissibili saranno dettate da due criteri ben precisi: l'incarto nel quale esse si devono inserire – in casu, quello contro gli accusati _____, _____ ed _____ – e le informazioni utili "specie per dare fondamento alle pretese di risarcimento" (art. 79 cpv. 1 CPP; senza che siano del tutto escluse domande sulla colpevolezza degli accusati, se già la parte civile può esprimersi sul tema in sede di giudizio, v. art. 251 cpv. 3 seconda frase CPP). Domande inconferenti, come potrebbero essere, in quel contesto, quelle intese a "portare ulteriori elementi a carico di _____ quanto al reato d'amministrazione infedele" (reclamo, cit., pto. 4 p. 2), potrebbero essere legittimamente dichiarate inammissibili dal Procuratore Pubblico, sotto riserva di riproporle in un'eventuale successiva audizione dei medesimi testi nell'ambito di un'eventuale istruttoria contro _____. Questa limitazione, volta ad anticipatamente scongiurare possibili malintesi in sede di audizione, si impone anche in considerazione del principio del "fair trial": la parte civile qui reclamante non può pretendere di tenere all'infinito la denunciata all'oscuro della propria denuncia, sfruttando per di più audizioni esperite in altro contesto per raccogliere elementi a proprio favore nell'incarto aperto contro _____. E tanto meno deve prestarsi a questo gioco la pubblica accusa. b) Nel solco di quanto appena detto si situa anche la seconda considerazione: sempre in ragione del principio del "fair trial", il Procuratore Pubblico avrà immediata cura di informare le altre parti civili dell'avvenuta ammissione del qui reclamante alle audizioni in terra inglese, estendendo loro la facoltà di fare altrettanto. c) Da ultimo, la decisione qui presa non significa certezza assoluta, per il reclamante, di venire effettivamente ammesso alle audizioni, come postulato. In effetti, giova rammentare che le modalità di esecuzione di una commissione rogatoria sono rette dal diritto processuale vigente nello Stato chiamato ad eseguire la rogatoria (v. artt. 3 e 4 CEAG [RS 0.351.1]). Dunque, se per ipotesi – la cui verifica non spetta a questo giudice – la Corte inglese non ammettesse le parti civili personalmente, né il Procuratore Pubblico né questo giudice avrebbero giurisdizione per intervenire.

E. 5

In conclusione, il reclamo deve essere accolto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lit. a e contrario) ed esente da tassa e spese di giustizia, ma con riconoscimento di adeguate ripetibili a carico dello Stato del Cantone Ticino. * * * Per i quali motivi, in applicazione delle norme menzionate e degli artt. 280 ss. CPP d e c i d e :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.